

MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 47 DEL 28.03.2013 “DIRETTIVE IN MERITO AL DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CORRISPETTIVO DI APPALTO, CONCESSIONE, CONCORSO DI PROGETTAZIONE”

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.03.2013 sono state approvate le direttive in merito al divieto delle cessioni di credito derivanti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione e ciò in base alla facoltà accordata alle stazioni appaltanti dell'art. 117 del “Codice dei contratti pubblici” approvato con D.lgs. 163/2006 che prevede:

- al comma 3 che: “Le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 dalla notifica della cessione”;
- al comma 4 che: “Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione”;

Dato atto che con la suddetta delibera di Giunta Comunale n. 47/2015 si stabiliva che: “le cessioni dei crediti derivanti dal contratto dovessero essere rifiutate, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, come previsto dall'art. 117, comma 3, del D.lgs. 163/2006”, e che tale clausola fosse inserita in tutti i bandi di gara, lettere di invito, o qualsiasi altra forma di rapporto contrattuale da costituirsi”, in quanto generatrici di contenzioso con il cessionario (di norma banche o intermediari finanziari, c.d. “società di factoring”) o con il cedente, soprattutto nel caso in cui il credito vantato subisse diminuzioni a causa delle applicazioni di penali nell'esecuzione del contratto;

Considerato che numerose ditte appaltatrici, per ottenere l'immediato pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili certificati dal Comune per contratti di appalto con lo stesso stipulati, si avvalgono della misura “CreditoinCassa” mediante la quale Regione Lombardia, per rispondere concretamente al fabbisogno di liquidità delle imprese, ha affidato a FINLOMBARDA tramite società di factoring l'anticipazione del credito alle imprese le quali si rivalgono sul Comune dopo un periodo variabile tra i 12 e i 18 mesi;

Visto che la cessione del credito supportata da FINLOMBARDA alle ditte creditrici è condizionata alla inesistenza di clausole che vietino la cessione del credito derivante dal contratto;

Ritenuto pertanto di modificare la precedente direttiva in base a quanto sopra esposto stabilendo che tale divieto di cessione di crediti derivanti dal contratto non si applica alle cessioni di credito in applicazione della misura “CreditoinCassa” promosso da Regione Lombardia o da altri operatori che effettuino cessioni non su crediti futuri ma per quelli già maturati e certi, liquidi ed esigibili;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di dare atto che tale divieto di cessione di crediti derivanti dal contratto non si applica alle cessioni di credito in applicazione della misura “CreditoinCassa” promosso da Regione Lombardia o da altri operatori che effettuino cessioni non su crediti futuri ma per quelli già maturati e certi, liquidi ed esigibili;
2. di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione si applica anche ai contratti in corso;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.